



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 ottobre 2018
(OR. en)

12865/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0350(NLE)**

PECHE 385

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 679 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 679 final.

All.: COM(2018) 679 final



Bruxelles, 8.10.2018
COM(2018) 679 final

2018/0350 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo
protocollo di attuazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 28 febbraio 2007 è entrato in vigore un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco¹. L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo² è entrato in vigore il 15 luglio 2014 ed è scaduto il 14 luglio 2018. Più in generale, l'attuale accordo di partenariato si iscrive nel quadro delle relazioni tra l'Unione e il Marocco scaturite dall'accordo di associazione euromediterraneo del 26 febbraio 1996 che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra³, entrato in vigore nel 2000. L'accordo mira a garantire la corretta gestione e la sostenibilità delle risorse alieutiche sul piano ecologico, economico e sociale.

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio⁴, la Commissione ha condotto negoziati con il governo del Marocco al fine di modificare l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e concordare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo stesso.

Tali negoziati e i testi da essi scaturiti tengono pienamente conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16⁵, che ha stabilito che l'accordo di pesca e il relativo protocollo non si applicano alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale. Viste le considerazioni formulate nella sentenza della Corte di giustizia, e conformemente alla volontà delle due Parti, i negoziati hanno tuttavia potuto includere tale territorio e le acque ad esso adiacenti nel partenariato di pesca, per una serie di ragioni. In primo luogo, da un punto di vista economico è importante che la flotta dell'Unione eserciti le proprie attività di pesca, ivi compreso in tali acque, in un contesto giuridico certo il cui ambito di applicazione geografico sia chiaramente precisato. È inoltre previsto che tale territorio e la popolazione che vi risiede beneficino delle ricadute economiche e sociali dell'accordo in misura proporzionale alle attività di pesca, in particolare attraverso gli sbarchi di catture effettuati dalla flotta dell'Unione, l'ingaggio di marittimi, gli investimenti e altri interventi di sostegno al settore resi possibili grazie al contributo finanziario previsto dal protocollo dell'accordo di pesca. Va altresì osservato che il Regno del Marocco, che amministra tale territorio (quanto meno la parte più importante), è il solo soggetto con cui l'accordo possa essere concluso, dal momento che nessun altro soggetto potrebbe garantire la sostenibilità dello sfruttamento di tali risorse nonché la gestione e il controllo dei fondi del sostegno settoriale destinato al territorio del Sahara occidentale e alla popolazione che vi risiede.

Peraltro, la proposta relativa a un nuovo accordo e a un nuovo protocollo è presentata nel pieno rispetto del diritto internazionale e del diritto dell'Unione. L'Unione ha costantemente ribadito il proprio impegno a favore della risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale e sostiene gli sforzi profusi dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le Parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e

¹ GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1; GU L 78 del 17.3.2007, pag. 31.

² GU L 328 del 7.12.2013, pag. 2. GU L 228 del 31.7.2014, pag. 1.

³ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

⁴ Adottate in occasione della 3612^a riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 16 aprile 2018.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, EU:C:2018:118.

reciprocamente accettabile. A tale riguardo, lo scambio di lettere che accompagna la presente proposta richiama la posizione dell'Unione sul Sahara occidentale.

I testi concordati dai negoziatori al termine di varie sessioni negoziali comprendono l'accordo propriamente detto, che istituisce un partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("l'accordo di pesca") e sostituisce l'accordo del 2007, un nuovo protocollo di attuazione, un allegato e appendici nonché uno scambio di lettere. Questi testi sono stati siglati il 24 luglio 2018.

Il protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione quale definita all'articolo 16. Il nuovo accordo di pesca abroga l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 28 febbraio 2007. Esso prevede la possibilità di un'applicazione provvisoria prima della sua conclusione; tuttavia, non si ritiene necessario proporre tale applicazione provvisoria. Il nuovo accordo mira a rispecchiare i principi della riforma del 2009: buona governance in materia di pesca e sostenibilità, rispetto dei diritti umani, trasparenza e non discriminazione. La modifica dell'accordo è necessaria anche per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018 e fornisce la base giuridica per applicare l'accordo alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale.

Conformemente alle direttive di negoziato, l'accordo di pesca stabilisce garanzie per un'equa distribuzione geografica, proporzionale alle attività di pesca, dei benefici socioeconomici derivanti dall'utilizzo del contributo finanziario totale dell'accordo (ossia la compensazione finanziaria per l'accesso, quella dedicata al sostegno settoriale e i canoni a carico degli armatori). Tali garanzie comportano in particolare la sorveglianza dell'assegnazione dei fondi e del loro uso, sorveglianza che compete principalmente alla commissione mista istituita dall'accordo e in cui le due Parti sono rappresentate. Sono state inoltre inserite disposizioni che prevedono la presentazione di relazioni periodiche da parte del Marocco in merito agli interventi realizzati nel quadro dell'accordo.

Infine, la proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Relazione concernente la valutazione dei benefici derivanti dall'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e dal relativo protocollo di attuazione per la popolazione del Sahara occidentale, nonché la consultazione di tale popolazione". La relazione valuta le possibili implicazioni dell'accordo e del relativo protocollo sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda le ricadute sulla popolazione interessata e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori considerati, e presenta una sintesi del processo di consultazione di tali popolazioni, conformemente alle direttive di negoziato che hanno fatto del loro coinvolgimento un elemento fondamentale del processo inteso a rinnovare l'accordo di pesca. Il protocollo prevede possibilità di pesca per 128 navi in 6 categorie:

- 2 categorie di pesca artigianale a nord: pesca pelagica con sciabiche (categoria 1, 22 navi) e con palangari di fondo (categoria 2, 35 navi)
- pesca artigianale a sud con lenze e canne (categoria 3, 10 navi)
- pesca demersale con reti a strascico e palangari di fondo (categoria 4, 16 navi)
- pesca tonniere artigianale con canne (categoria 5, 27 navi)

– pesca pelagica industriale con reti da traino pelagiche o semipelagiche e ciancioli (categoria 6, 18 navi). In questa categoria, le catture delle navi dell'Unione autorizzate sono limitate a un quantitativo che varia in funzione dell'anno di applicazione del protocollo.

È opportuno ripartire tali possibilità di pesca tra gli Stati membri.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale dell'accordo di pesca e del nuovo protocollo è instaurare, mediante un partenariato, una pesca sostenibile e offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nella zona di pesca definita nell'accordo. Le possibilità offerte si basano sui migliori pareri scientifici disponibili e, per le attività di pesca di specie altamente migratorie, sono conformi alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto dei risultati di una valutazione del precedente protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre di rafforzare il partenariato tra l'Unione europea e il Regno del Marocco al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca e sostenere gli sforzi del Regno del Marocco volti a sviluppare l'economia blu. Tali elementi sono conformi agli obiettivi e agli obblighi istituiti dalla politica comune della pesca⁶.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione dell'accordo di pesca si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo. Essa è coerente con la posizione dell'Unione di sostenere gli sforzi compiuti dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo inviato personale per aiutare le Parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, così come sono stati espressi nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle sue risoluzioni 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) e 2414 (2018). La conclusione dell'accordo non pregiudica in alcun modo l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva.

⁶ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2014-2018 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, nonché una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni della valutazione sono esposte in un documento di lavoro distinto⁷.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività nella zona di pesca del protocollo e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Regno del Marocco. Si sono svolte consultazioni, realizzate dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica e con le popolazioni interessate del Sahara occidentale, affinché possano esprimersi sull'estensione del partenariato alle zone adiacenti al Sahara occidentale e beneficiare delle ricadute socioeconomiche dell'accordo di pesca in misura proporzionale alle attività di pesca. Un rapporto di valutazione dei benefici per tali popolazioni e delle consultazioni condotte è allegato alla presente proposta come documento di lavoro dei servizi della Commissione. La relazione indica che le ricadute socioeconomiche dell'accordo di pesca arrecheranno importanti vantaggi alle popolazioni interessate e che l'accordo avrà un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile delle risorse naturali. Analogamente, gli attori socioeconomici e politici che hanno partecipato alle consultazioni si sono espressi chiaramente a favore della conclusione dell'accordo di pesca, mentre il Fronte Polisario ed altri attori hanno rifiutato di partecipare al processo di consultazione per ragioni di principio. Si può pertanto concludere che la Commissione, di concerto con il SEAE, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale per garantire un adeguato coinvolgimento delle popolazioni interessate.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il progetto di regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

⁷ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/evaluation-report-morocco_fr.pdf
SWD(2018) 1 final:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1535624240760&uri=CELEX:52018SC0001>

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno di Marocco, nonché alla decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito denominato "l'accordo di pesca"), nonché un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di pesca e uno scambio di lettere che accompagna l'accordo stesso.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2018/xxx del Consiglio⁸, il nuovo accordo di pesca, il nuovo protocollo di attuazione e uno scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono stati firmati il [inserire la data della firma] con riserva della loro conclusione in una data successiva.
- (3) Il protocollo di attuazione copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione quale definita all'articolo 16.
- (4) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca.
- (5) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

⁸ GU L xx, del xx.xx.xxxx, pag. xx.

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente		
Pesca artigianale a nord, specie pelagiche	Pescherecci con sciabiche < 150 GT	Spagna	22		
Pesca artigianale a nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	25		
		Portogallo	7		
Pesca artigianale a sud	Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT	Portogallo	3		
		Spagna	10		
Pesca demersale	Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave Totale ≤ 800 GT	Spagna	7		
		Portogallo	4		
		Spagna	5		
		Italia	0		
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23		
		Francia	4		
Pesca pelagica industriale	85 000 t nel primo anno	Primo anno: 85 000 t			
	90 000 t nel secondo anno	Germania	6 871,2 t		
	100 000 t nel terzo e quarto anno	Lituania	21 986,3 t		
	Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:	10 navi ≥ 3 000 GT e < 7 765 GT	Lettonia	12 367,5 t	
		43 navi ≥ 150 e < 3 000 GT	Paesi Bassi	26 102,4 t	
			Irlanda	3 099,3 t	
		4 navi < 150 GT	Polonia	4 807,8 t	
			Regno Unito	4 807,8 t	
		Spagna	496,2 t		
		Portogallo	1 652,2 t		
		Francia	2 809,3 t		
		Secondo anno: 90 000 t		Germania	7 275,4 t
				Lituania	23 279,6 t
				Lettonia	13 095,0 t
				Paesi Bassi	27 637,9 t
				Irlanda	3 281,6 t
			Polonia	5 090,6 t	
			Regno Unito	5 090,6 t	
			Spagna	525,4 t	
			Portogallo	1 749,4 t	
			Francia	2 974,5 t	
Terzo e quarto anno: 100 000 t		Germania	8 083,8 t		
		Lituania	25 866,3 t		
		Lettonia	14 550,0 t		
		Paesi Bassi	30 708,8 t		
		Irlanda	3 646,3 t		

Polonia	5 656,3 t
Regno Unito	5 656,3 t
Spagna	583,8 t
Portogallo	1 943,8 t
Francia	3 305,0 t

2. Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*